30009/

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 20879/2013

Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO - Presidente - cron. 3 0809

Dott. AMELIA TORRICE - Rep. - Rel. Consigliere - Rep.

Dott. DANIELA BLASUTTO

- Consigliere - Ud. 27/06/2018

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO - Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Consiglière -

ha pronunciato la sequente

ORDINANZA

sul ricorso 20879-2013 proposto da:

, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI ARIGLIANI, giusta delega in atti;

cicorrente -

contro

2018

2663

COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso lo studio dell'avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO ORTENZI, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 109/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/05/2013 R.G.N. 450/2010.

RILEVATO

- 1. la Corte di Appello di Ancona, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da nei confronti del Comune di Porto Sant'Elpidio, volto alla condanna di quest'ultimo al pagamento delle differenze retributive correlate al dedotto svolgimento di mansioni di natura dirigenziale;
- 2. la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado sul rilievo che la lettura in una al dispositivo delle ragioni della decisione non è prevista dall'art. 429 cod.proc.civ. a pena di nullità;
- nel merito la Corte territoriale ha ritenuto che: era pacifico che, in forza del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune (delibera della Giunta Municipale n. 190 del 6 giugno 2001) era stato costituito il Corpo della Polizia Municipale non come area funzionale, al cui vertice sono preposti dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai Dirigenti, con istituzione di apposita posizione organizzativa; le funzioni del Comandante del Corpo di Pulizia Municipale, affidate al , inquadrato nell'Area D3 del CCNL Comparto Autonomie Locali, erano riconducibili a quelle proprie di un impiegato con funzioni direttive ed erano state oggetto di specifica valorizzazione da parte del Comune che le aveva individuate come posizione organizzativa in conformità all'art. 8 del CCNL di comparto del 31.3.1999; l'avvenuta erogazione delle indennità di posizione e di risultato, connesse alla posizione organizzativa, escludeva la possibilità di configurare in capo al Comune la violazione dell'art. 36 della Costituzione e dell'art. 52 del D. Igs. n. 165 del 2001; doveva escludersi che fosse il ruolo di Comandante della Polizia Municipale, rivestito dal a connotare le mansioni svolte, che erano rimaste di tipo impiegatizio; nell'ambito di un Comune di dimensioni medio-piccole, quale era il Comune di Porto Sant'Elpidio, la incontestata dipendenza funzionale tra responsabile del Corpo della Polizia Municipale e Sindaco (ovvero un assessore delegato) non erano incompatibili con la qualificazione del Corpo come autonomo nè con la sua strutturazione come settore e non come Area cui deve essere preposta una figura dirigenziale; la circostanza che il Corpo sia posto alle dirette dipendenze del Sindaco non vale da sé

(w)

sola a qualificarlo perciò solo come struttura di massima estensione cui preporre negli enti locali di tipo 2, personale rivestente la qualifica dirigenziale;

4. **che** avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi al quale il Comune di Porto Sant'Elpidio ha resistito con controricorso, illustrato da successiva memoria;

CONSIDERATO

- 5. il ricorrente denuncia:
- 6. con il primo motivo violazione dell'art. 429 cod.proc.civ. e nullità della sentenza di primo grado; assume che l'omessa lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione determina nullità della sentenza in quanto a "seguito della riforma deve darsi lettura delle ragioni di fatto e di diritto della decisione a meno il giudice non statuisca nel dispositivo di volere posticipare il deposito della sentenza nel termine di 60 gg dalla lettura di quest'ultimo"; deduce che il giudice di primo grado non aveva indicato nel dispositivo di volere posticipare la motivazione, depositata oltre il termine di 60 giorni;
- 7. con il secondo motivo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare le mansioni svolte in via di fatto da esso ricorrente e di confrontarie con la disposizione contenuta nell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 2000; assume che la Corte territoriale non ha negato che esso ricorrente avesse svolto dette mansioni ma aveva negato il diritto alle maggiori retribuzioni;
- 8. <u>con il terzo motivo</u> falsa applicazione dell'art. 52 del D. Igs. n. 165 del 2001 per non avere la Corte territoriale ritenuto che la garanzia di cui all'art. 52 del D. Igs. n. 165 del 2001 è applicabile anche a "chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale e negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale";
- 9. Il <u>primo motivo</u>, è inammissibile perchè il ricorrente non riproduce nel ricorso, nella parte saliente e rilevante, gli atti processuali (sentenza del giudice di primo grado, verbali di udienza del giudizio di primo grado) e nemmeno ne indica la specifica sede di produzione processuale. Tali omissioni si pongono in contrasto con i principi sanciti dall'art. 366 c.p.c., comma 2, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4. che



onerano la parte, ove vengano in rilievo atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un "error in procedendo", ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre nel ricorso, nelle parti rilevanti e significative, il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale e di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass. SSUU 8077/2012; Cass. 5696/2018, 24883/2017, 13713/2015, 19157/2012, 6937/2010);

- 10. <u>il secondo ed il terzo motivo</u> di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in ragione della connessione delle censure, sono infondati;
- 11. secondo i principi affermati da questa Corte (Cass. 350/2018, 13597/2009), condivisi dal Collegio, la considerazione delle specifiche caratteristiche delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle relative attribuzioni regolate dal contratto di incarico, come della diversità delle "carriere", non può escludere la applicazione dell' art. 52 c. 5 del D. Lgs.n. 165 del 2001 quando venga dedotto, come nella specie, l'espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, con la precisazione che ciò presuppone la sussistenza di una posizione organizzativa cui riferire l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
- 12. lo svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica posizione organizzativa, rispetto alla quale sia stata previsto l'esercizio di funzioni dirigenziali o l'attribuzione a dirigente;
- 13. la circostanza che, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1 D. Lgs. 7.3.1986 n. 65, il Corpo della Polizia Municipale, cui era preposto pacificamente il ricorrente con funzioni di Comandante, sia stato posto alle dirette dipendenze del Sindaco evidentemente non muta la natura delle funzioni e non vale a qualificarle come dirigenziali;
- 14. la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi innanzi richiamati perchè ha accertato (punto 3 di questa sentenza) che il Regolamento del Comune aveva costituito il Corpo della Polizia Municipale non come area funzionale, al cui vertice erano preposti dirigenti, ma come settore comprendente servizi non affidati ai Dirigenti e aveva riconosciuto, in ragione della peculiarità delle funzioni del Comandante del Corpo di Polizia Municipale, una specifica posizione organizzativa, cui



erano correlate le indennità economiche previste dalla contrattazione collettiva, la cui avvenuta corresponsione escludeva la violazione dei principi di cui all'art. 36 della Costituzione;

- 15. diversamente da quanto assume il ricorrente la Corte territoriale non affatto negato che esso ricorrente avesse svolto mansioni di natura dirigenziale ma ha, anzi, affermato che le mansioni svolte fossero proprie del livello di inquadramento del
- 1. che il ricorso, sulla scorta delle considerazioni svolte, deve essere rigettato;
- 2. **che** ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4.500,00, per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 .

Così deciso in Roma nella Adunanza Camerale del 27 giugno 2018

Il Presidente

G. Napoletano

Il Funzionario Giudiziario, Dott.ssa Donatella COLETT

Depositato in Cancelleria

oggi, 28 NOV 2018

Il Funzionario Giudizierio
Dottosa Denarche 2011. Effica